

Avv. Giuseppe Lauricella
Via Empedocle n. 28 - 93017 San Cataldo (CL)
PEC: avv.giuseppe.lauricella@pec.it
Avv. Chiara Giammusso
Via Libertà n. 86 – 93100 Caltanissetta
PEC: chiara.giammusso@avvocaticl.legalmail.it

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA

RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE

per il sig. **PAGANO Francesco**, nato a Caltanissetta (CL) il 15/04/1988 e ivi residente in Via Michelangelo n. 6/C, c.f.: PGNFNC88D15B429H, rappresentato e difeso dagli avv.ti Chiara Giammusso (C.F. GMMCHR88M49H792H, PEO: chiaragiammusso@gmail.com, PEC: chiara.giammusso@avvocaticl.legalmail.it) e Giuseppe Lauricella (C.F. LRCGPP89A12H792T, PEO: avv.giuseppe.lauricella@gmail.com, PEC: avv.giuseppe.lauricella@pec.it), entrambi del Foro di Caltanissetta, giusta mandato rilasciato su foglio separato cartaceo, con domicilio digitale presso i predetti indirizzi PEC, presso i quali si chiede espressamente di ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente procedimento, o in alternativa al numero di fax: 0934561368,

CONTRO

- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 116, c.f.: 80243510585, domiciliata *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
- il **Ministero per la Pubblica Amministrazione**, in persona del Ministro in carica, suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 116, domiciliato *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
- la **Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) – Associazione FORMEZ PA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, Viale Marx n. 15, domiciliata *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato

E NEI CONFRONTI

di **MAGGIOLINI Martina** (C.F. MGGMTN96P46D612V), nata a Firenze (FI) il 06/09/1996 e residente a Castrolibero (CS), Via Mariano Turano n. 28,

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

E ADOZIONE DI OGNI ALTRA IDONEA MISURA CAUTELARE

- dell’**Esito della prova scritta del ricorrente pubblicata** in data 13/10/2021 sul profilo personale nella piattaforma *formez.concorsismart.it* - riguardante il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatré (2133) posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni, pubblicato nella G.U. n. 50 del 30/06/2020, per come modificato con rettifica pubblicata nella G.U. n. 60 del data 30/07/2021 – nella parte in cui risulta lesivo degli interessi del ricorrente;
- del **punteggio attribuito al ricorrente al quesito n. 19**, visibile anche sul suo profilo personale nella piattaforma *formez.concorsismart.it*;
- di tutti gli atti ed i verbali approvati in relazione alla **formazione ed individuazione dei quesiti “situazionali”, con particolare riferimento al quesito n. 19** della prova del ricorrente;
- del **verbale di correzione della prova scritta** di parte ricorrente nella parte in cui è stata ritenuta errata la risposta data alla domanda n. 19;
- ove esistenti, degli atti della Commissione con cui è stata predisposta e/o approvata **la griglia delle risposte ai quesiti della prova**, nella parte in cui è prevista la risposta esatta del quesito n. 19;
- del **Bando di concorso** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 50 del 30 giugno 2020, per come modificato dalla Rettifica pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 30 luglio 2021, ove venga interpretato, in relazione alle censure formulate, in senso difforme a quello previsto dalla normativa di legge come di seguito ritenuto;
- di **ogni altro atto presupposto, antecedente, connesso e consequenziale**, e comunque connesso alla procedura impugnata, ancorché non conosciuto, che possa frapponersi al diritto fatto valere dal ricorrente, ivi comprese le eventuali valutazioni dei titoli effettuate e l’eventuale Graduatoria definitiva pubblicata nelle more del presente giudizio.

E PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

del diritto del ricorrente all’assegnazione del punteggio massimo (+ 0,75 punti) sul quesito situazionale n. 19 per i motivi esposti in ricorso, con conseguente aumento del punteggio totale ottenuto nella prova, pari a 21 punti totali e, quindi, del riconoscimento del superamento della prova scritta con giudizio di idoneità e accesso alla valutazione dei titoli,

NONCHÉ PER LA CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti ad assegnare al ricorrente il punteggio massimo (+ 0,75 punti) sul quesito situazionale n. 19 e il punteggio totale 21 nella prova scritta espletata e, conseguentemente, a procedere alla valutazione dei titoli del ricorrente e all'inserimento dello stesso nella graduatoria finale.

FATTO

1. In data 30/06/2020 veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50, 4^a *Serie Speciale - Concorsi ed Esami Concorsi*, il bando indetto dalla Commissione RIPAM per il “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatré posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni*”, il quale prevedeva lo svolgimento di una eventuale prova preselettiva (qualora il numero dei candidati che avessero presentato domanda fosse stato due volte superiore il numero dei posti messi a concorso) e una prova scritta da svolgersi entrambe presso sedi decentrate e mediante il supporto di strumentazione informatica, nonché di una prova orale riservata ai candidati che avevano superato entrambe le predette prove.

2. In data 30/07/2021, nella Gazzetta Ufficiale n. 60, 4^a *Serie Speciale - Concorsi ed Esami Concorsi*, veniva pubblicata una rettifica del suddetto bando, con riapertura dei termini di presentazione delle domande (fino alle ore 23:59 del 30 agosto 2021) e aumento del numero complessivo dei posti messi a concorso da 2133 a 2736. In particolare, veniva modificata la procedura concorsuale con soppressione della prova preselettiva e della prova orale. Il concorso, dunque, veniva espletato attraverso una sola prova scritta consistente nella risoluzione di quaranta quesiti a risposta multipla articolata in trentadue quesiti volti a verificare la conoscenza delle seguenti materie: diritto pubblico, diritto civile, organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni, contabilità di Stato ed elementi di economia pubblica, nonché le capacità logiche e di ragionamento verbale, le competenze linguistiche e quelle informatiche, e otto quesiti “situazionali” relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo. Mentre per ciascuna domanda del primo gruppo di quesiti era prevista una risposta corretta (+ 0,75 punti), una risposta errata (- 0,25 punti) e una mancata risposta (0 punti), per le domande del secondo gruppo di quesiti, quelli “situazionali”, era prevista una risposta “più efficace” (+ 0,75 punti), una risposta “neutra” (+ 0,375 punti) e una risposta “meno efficace” (0 punti). Alla prova era assegnato un punteggio complessivo di trenta punti e il superamento della stessa era fissato nel raggiungimento di una valutazione minima di ventuno trentesimi.

3. Il bando di concorso, così come modificato in data 30/07/2021, prevedeva, poi, la valutazione dei titoli da parte della commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati che avessero superato la stessa.

4. Il sig. Pagano Francesco inoltrava regolare domanda di partecipazione al concorso in data 28/08/2021, attraverso la piattaforma “Step One 2019”, e in data 06/10/2021 ore 16:30, svolgeva la prova scritta presso la sede decentrata di Siracusa, Centro Fiera del Sud Siracusa, Viale Epipoli n. 250.

5. In data 13/10/2021, veniva pubblicato sul profilo personale del Sig. Pagano Francesco, nella piattaforma *formez.concorsismart.it* riguardante il concorso pubblico in parola, l'esito della propria prova scritta. Nel predetto profilo personale veniva, infatti reso disponibile il questionario svolto dal ricorrente, dal quale era possibile apprendere in che modo le risposte erano state valutate e il punteggio che era stato attribuito, Nel caso in esame, al ricorrente veniva attribuito un punteggio complessivo di 20.625 punti, con conseguente mancato superamento della prova per il mancato raggiungimento di punti 21/30.

6. In particolare le risposte dell'odierno ricorrente venivano così valutate:

- risposte ai quesiti del primo gruppo: 23 corrette (+ 0,75) e 9 errate (- 0,25);
- risposte ai quesiti del secondo gruppo (quesiti “situazionali”): 7 “più efficaci” (+ 0,75) e 1 “neutra” (+ 0,375).

Il quesito situazionale la cui risposta data dal ricorrente è stata considerata neutra con attribuzione di 0,375 punti era il n. 19 della prova assegnata, che era così formulato:

«19) Prendi atto che negli ultimi tempi il tuo lavoro è diventata una routine che ti sottrae tempo da dedicare ad attività prioritarie. Decidi di delegare alcune di queste attività ripetitive

1- Differisci nel tempo ogni decisione

2 - Individui un collaboratore in grado di svolgere il compito. Gli spieghi il processo, le attività, i risultati e lo incoraggi a migliorare le sue competenze

3 - Con ordine di servizio assegni alcune attività ad un dipendente».

Il ricorrente ha dato la risposta n. tre (considerata neutra), mentre la Commissione ha considerato la risposta n. 2 come la risposta “più efficace” che avrebbe dato diritto all'assegnazione del punteggio massimo di + 0,75.

7. In definitiva, il ricorrente non superava la prova per uno scarto di 0,375 punti stante che se la risposta al predetto quesito situazionale n. 19 fosse stata valuta “più efficace” con assegnazione del punteggio di +0,75 anziché “neutra” con assegnazione di +0,375 punti,

avrebbe raggiunto il punteggio di 21/30 con conseguente superamento del concorso e diritto alla valutazione dei titoli e all'inserimento in graduatoria.

- - -

Tale attribuzione del punteggio +0,375 punti alla risposta n. 3 del quesito n. 19, con conseguente mancato superamento della prova da parte del ricorrente, è illegittima e gli atti che si impugnano andranno annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. - Erronea formulazione del quesito n. 19 assegnato al ricorrente - Eccesso di potere per illogicità manifesta e irragionevolezza - Eccesso di potere per travisamento dei fatti - Violazione del principio della *par condicio concorsorum*.

Come esposto in punto di fatto, il bando di concorso, relativamente alla valutazione delle risposte alle domande del secondo gruppo di quesiti, quelli "situazionali", prevedeva l'individuazione di una risposta "più efficace" (+ 0,75 punti), una risposta "neutra" (+ 0,375 punti) e una risposta "meno efficace" (0 punti).

Già di per sé, quindi, il bando era formulato in maniera vaga e imprecisa rispetto alla interpretazione da dare ai termini "più efficace", "meno efficace" e "neutra", non individuando dei parametri alla luce dei quali valutare la efficacia o meno di una risposta e facendo genericamente riferimento al "*comportamento organizzativo*" e alla "*capacità di giudizio*" dei candidati in specifiche situazioni di lavoro. Tuttavia, se già dalla formulazione del bando poteva nascere qualche dubbio sulla correttezza dell'operato della P.A., è certamente con la formulazione dei quesiti situazionali, e quindi con l'applicazione in concreto di quanto sancito dal bando, che l'azione amministrativa è stata viziata da eccesso di potere, sotto il profilo della irragionevolezza e travisamento dei fatti, ed ha comportato una lesione dei legittimi interessi dei candidati, e in particolare dell'odierno ricorrente.

I quesiti situazionali, infatti, sono risultati formulati in maniera del tutto ambigua e di difficile interpretazione anche alla luce del fatto che non specificavano mai quale era il ruolo del soggetto che era chiamato a valutare l'azione più "efficace" rispetto alla fattispecie presentata.

In particolare, nel caso in esame, l'odierno ricorrente è stato ritenuto non idoneo a causa della risposta data al quesito n. 19 che è stata considerata neutra con assegnazione di + 0,375 punti. Per come sopra detto, il quesito era così formulato:

«19) Prendi atto che negli ultimi tempi il tuo lavoro è diventata una routine che ti sottrae tempo da dedicare ad attività prioritarie. Decidi di delegare alcune di queste attività ripetitive

1- Differisci nel tempo ogni decisione

2 - Individui un collaboratore in grado di svolgere il compito. Gli spieghi il processo, le attività, i risultati e lo incoraggi a migliorare le sue competenze

3 - Con ordine di servizio assegni alcune attività ad un dipendente».

Il ricorrente ha dato la risposta n. 3, mentre la Commissione ha considerato più efficace la risposta n. 2.

È evidente l'ambiguità nella formulazione del quesito che presuppone una discrezionalità soggettiva eccessiva nella scelta della soluzione, per nulla aderente ai criteri di selezione indicati dalla *lex specialis* e totalmente in contrasto con la figura e i compiti del funzionario amministrativo, vale a dire la mansione messa a bando, nella prospettiva dello svolgimento della quale i candidati erano chiamati a risolvere i quesiti.

Ed invero, nel quesito si chiede al candidato di individuare la risposta più efficace alla necessità di **delegare** alcune attività. Il termine scelto nella formulazione del quesito è proprio “*delegare*” e, com'è noto, la delega nel diritto amministrativo e, dunque, nell'agire di un funzionario amministrativo, ha un significato ben preciso.

La delega, infatti, nell'ambito del diritto amministrativo comporta il trasferimento dell'esercizio del potere da un organo a un altro organo (delega interorganica) o da un soggetto a un altro soggetto (delega intersoggettiva). Essa, dunque, può essere definita come quell'atto amministrativo organizzatorio per effetto del quale, nei casi espressamente previsti dalla legge, un organo o un soggetto, investito in via originaria della competenza a provvedere ad una determinata materia o a svolgere determinate mansioni, conferisce ad un altro organo o ad un altro soggetto, autoritativamente e unilateralmente, una competenza di tipo derivato in quella stessa materia.

Da tale definizione si ricavano i principi generali che nel diritto amministrativo disciplinano la delega:

- anzitutto essa è ammissibile solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla legge, comportando una deroga all'ordine delle competenze;
- in secondo luogo, la delega deve essere sempre conferita per iscritto proprio per il suo carattere derogatorio rispetto alla norma.

Dalle superiori considerazioni si evince con tutta chiarezza che il quesito n. 19 risultava mal formulato, in quanto avrebbe avuto senso e la risposta n. 2 avrebbe potuto essere la “più

efficace” solo qualora non fosse stato utilizzato il termine “delegare” che, lo si ribadisce, nel mondo giuridico e nell’ambito della P.A. ha un significato tecnico-giuridico ben preciso, con caratteristiche stabilite dalla legge e che comporta effetti e responsabilità chiare nei confronti del soggetto delegato, perché è un provvedimento ampliativo della sfera giuridica del destinatario.

Stante l’errata formulazione del quesito, l’odierno ricorrente ha giustamente ritenuto che la risposta n. 3, facente riferimento all’ordine di servizio e, quindi ad un atto formale e per iscritto, potesse essere la riposta “più efficace” e l’attribuzione del punteggio massimo di + 0,75 per tale risposta, avrebbe potuto comportare per il ricorrente il superamento della prova.

Ora, com’è noto, con riferimento alle censure volte a contestare la correttezza delle risposte previste dai questionari a risposte multiple utilizzati nelle prove dei concorsi pubblici, la giurisprudenza ha costantemente affermato che tali doglianze investono valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione in sede di predisposizione e di validazione dei quesiti, involgendo, in sostanza, un sindacato sulla discrezionalità tecnica, riservata costituzionalmente all’Amministrazione.

Al riguardo è stato affermato che, nella scelta delle domande da somministrare ai candidati e nella successiva valutazione delle risposte fornite, *“la Commissione di concorso formula un giudizio tecnico-discrezionale espressione di puro merito, come tale di norma non sindacabile in sede di legittimità, salvo che esso risulti viziato ictu oculi da macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento del fatto”* (così Tar Lazio, Roma, Sez. II ter, 16 febbraio 2021, n. 1915; Sez. III bis 5 febbraio 2021, n. 1529; si cfr. pure Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4670).

Tuttavia, è altrettanto noto che, perché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell’azione amministrativa, occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l’efficienza intrinseca del risultato e la *par condicio* degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l’univocità della risposta (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 17 febbraio 2021, n.1040; Cons. Stato, sez.VI, 13 settembre 2012, n. 4862).

Tali considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all’Amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile,

anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta (Tar Lazio, Roma, sez. I, n. 4017/2021).

Facendo, dunque, applicazione al caso di specie dei principi sopra richiamati, si deduce con estrema immediatezza che il quesito oggetto di contestazione risulta viziato per evidente irragionevolezza e travisamento dei fatti, stante che era suscettibile di generare non poca confusione in qualsiasi candidato, ivi compreso l'odierno ricorrente, nella risoluzione di un quesito che, da un lato, faceva riferimento ad elementi di "Psicologia del lavoro" che non rientrano affatto tra le materie di studio del concorso né tantomeno è una materia connessa alla mansione che il Funzionario amministrativo (profilo messo a bando) sarà chiamato ad effettuare; mentre, dall'altro, richiamava espressamente l'istituto giuridico della delega che ha caratteristiche ben precise, la cui formalità poteva trovare riscontro solo nella risposta n. 3 e nel concetto di ordine di servizio. L'ambiguità di cui sopra è ancora più evidente ove si consideri il brevissimo lasso temporale concesso per il ragionamento posto a base della soluzione di ciascun quesito, pari a circa novanta secondi (quaranta quesiti da risolvere in sessanta minuti). Invero, in un tempo così ridotto e in presenza di una formulazione tanto oscura della domanda, è lampante la compromissione dell'univocità della risposta. Ne deriva che, a causa del predetto vizio, a risultare maggiormente efficace è la soluzione fornita dal ricorrente.

È da aggiungere che, per costante giurisprudenza, l'incertezza sulla risposta al quesito sottoposto ai candidati di una procedura di concorso incide negativamente sulla *par condicio* dei concorrenti, allorquando tutti sono chiamati a rispondere sui medesimi quesiti, male confezionati, senza che vi sia una banca dati messa a disposizione dei concorrenti dalla quale i candidati possano conoscere preventivamente la risposta (come nel caso in esame).

La parità di trattamento, infatti, nel caso di quesiti mal formulati, è garantita, secondo consolidata giurisprudenza, solo in quelle circostanze in cui i candidati possono conoscere preventivamente la risposta ritenuta corretta attraverso la predisposizione di una banca dati da cui attingere per scegliere i quesiti (così T.A.R. Lazio, Sez. II *quater*, 10 novembre 2010 n. 33368, Sez. III, 10 marzo 2010, n. 3652).

Viceversa, l'unico strumento a disposizione del candidato per rimediare ad una azione amministrativa viziata da abnormità e irragionevolezza è la rettifica del proprio punteggio.

Nel caso in esame la rettifica del punteggio assegnato al ricorrente nel quesito n. 19 (+ 0,375) mediante assegnazione del punteggio massimo (+ 0,75) porterebbe lo stesso a superare la soglia di sbarramento prevista in 21/30.

* * *

ISTANZA CAUTELARE

Se le superiori deduzioni radicano il requisito del *fumus boni iuris*, dimostrando ben più della parvenza di fondamento delle domande azionate di cui si chiede la tutela anticipatoria, pure evidente risulta il *periculum in mora* come pregiudizio imminente ed irreparabile, stante che i provvedimenti impugnati recano al ricorrente sig. Pagano Francesco un danno grave e irrimediabile.

Sotto tale profilo, si evidenzia che, per effetto della rettifica al bando di gara pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60, 4^a Serie Speciale - Concorsi ed Esami Concorsi, il concorso è stato espletato attraverso una sola prova scritta, cui seguirà, e per il vero è già in corso, la fase della valutazione dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione e la predisposizione della graduatoria finale.

Pertanto, considerata l'imminente definizione del concorso con le connesse assunzioni, qualora codesto Ill.mo Tribunale non sospendesse gli effetti degli atti impugnati e non disponesse altra idonea misura cautelare (ammissione con riserva alla valutazione titoli e conseguente inclusione con riserva anche in soprannumero in graduatoria), il ricorrente non potrebbe più ottenere una specifica tutela della lesione subita.

Al contrario, invece l'adozione di una misura cautelare appare non solo necessaria e congrua in considerazione dell'evidente pregiudizio subito dal ricorrente nell'assegnazione del punteggio di + 0,375 nel quesito situazionale n. 19 ma anche "neutra" per la P.A. che dovrebbe solo procedere alla valutazione dei titoli del ricorrente e al suo inserimento (eventualmente temporaneo) in graduatoria, senza correre il rischio di dover affrontare l'alea di un giudizio che, se si dovesse concludere positivamente per il ricorrente, creerebbe notevolissimi danni per la P.A.

A ciò si aggiunga che una volta scelte le sedi e terminate le convocazioni, seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, rendendo quindi ancor più gravoso garantire l'effettività della tutela dei diritti del ricorrente, anche nel caso di vittoria del presente giudizio.

Pertanto, essendo il ricorso assistito da *fumus boni iuris* e, sussistendo, per le ragioni suesposte, il *periculum in mora*, **si chiede la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati o, comunque, l'adozione delle misure cautelari più opportune ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.**

* * *

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Qualora il Collegio non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

Si evidenzia, infatti, che non è ancora stata pubblicata la graduatoria finale e gli esiti della prova scritta sono consultabili soltanto sulla pagina personale del Sito Formez PA alla quale ogni candidato può accedere tramite le proprie credenziali e può prendere visione esclusivamente della propria prova.

Pertanto, allo stato, non è neppure ravvisabile il controinteressato in senso tecnico, sebbene in via cautelativa il presente ricorso è stato notificato a un possibile controinteressato che ha partecipato al concorso e ha superato la prova scritta. In ogni caso, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per il ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto, qualora Codesto Giudice la ritenga necessaria.

* * *

Per tutto quanto sopra, il ricorrente come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato chiede che

VOGLIA L'ECC.MO T.A.R.

- **Preliminarmente, sospendere l'esecuzione** degli atti impugnati o adottare ogni altra misura cautelare ritenuta più opportuna ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione di merito, compresa l'ammissione con riserva e in sovrannumero di parte ricorrente nella fase di valutazione dei titoli e in graduatoria;
- **Nel merito**, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti in epigrafe indicati, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assegnazione del punteggio massimo (+ 0,75 punti) sul quesito situazionale n. 19 per i motivi esposti in ricorso, con conseguente aumento del punteggio totale ottenuto nella prova, pari a 21 punti totali e, quindi, riconoscere il superamento della prova scritta con giudizio di idoneità e accesso alla valutazione dei titoli;
- Conseguentemente, condannare le Amministrazioni resistenti ad assegnare al ricorrente il punteggio massimo (+ 0,75 punti) sul quesito situazionale n. 19 e il punteggio totale 21 nella prova scritta espletata e a procedere alla valutazione dei titoli del ricorrente e all'inserimento dello stesso nella graduatoria finale.

- **Con vittoria** di spese e compensi del giudizio.

- - -

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 2 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e s.m.i., i sottoscritti difensori dichiarano, ai fini del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia, che la presente causa ha ad oggetto il pubblico impiego e che è dovuto il **contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di € 325,00.**

- - -

Si depositeranno i seguenti atti e documenti:

- 1) Bando di concorso pubblicato nella G.U. n. 50 del 30/06/2020;
- 2) Rettifica al bando di concorso pubblicata nella G.U. n. 60 del data 30/07/2021;
- 3) Ricevuta della domanda di partecipazione;
- 4) Attestato di partecipazione;
- 5) Esito prova scritta.

San Cataldo (CL), li 07/12/2021

Avv. Giuseppe Lauricella

Avv. Chiara Giammusso